

CONCORDATO PREVENTIVO n. 8/2016

IL Tribunale di Ivrea

Il Tribunale riunito in camera di consiglio, in persona dei Magistrati

dott. Carlomaria Garbellotto Presidente

dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel.

dott. Augusto Salustri Giudice

- vista l'istanza depositata in data 3.8.2016 nell'interesse di IMMOBILIARE IL GHIRO S.R.L. (P.I. 01462940014), corrente in San Giorgio C.se (TO), via Paschetto n. 3, in persona dell'amministratore unico Avetta Emilio, con l'avv. Giancarlo Guarinio (giusta procura in calce al ricorso), ai sensi degli artt. 161 co. 5 e segg. R.D. n. 267/42 e art. 33 D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 134 del 7 agosto 2012, e successive modif. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (comprendente la fusione per incorporazione della ricorrente nella società Avetta s.r.l., unitamente alle società Marmi Avetta s.r.l. e Nuovi Sviluppi s.r.l.) con riserva di deposito della documentazione prevista dall'art. 161 commi 2 e 3 l. fall. ovvero di domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 161 L.F.);
- visto il provvedimento di designazione a giudice delegato reso in data 3.8.2016;
- vista la documentazione allegata al medesimo;
- visto l'art. 161 comma 5 e segg. L.F., come novellato dall'art. 33 D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012 e successive modificazioni;
- ritenuta la propria competenza in relazione alla sede operativa principale dell'impresa, sita in San Giorgio C.se (TO);
- considerato che la ricorrente ha allegato al ricorso: la delibera dell'organo amministrativo risultante da verbale autentico ai sensi dell'art. 152 L.F.; i bilanci 2013, 2014 e 2015 (approvati) nonché l'elenco nominativo dei creditori;
- evidenziato che non risulta pendente istanza di fallimento, come da certificazione del funzionario di cancelleria in data 8.8.2016 (in atti);
- ritenuto che alla luce della complessità e delicatezza della situazione della richiedente come dalla stessa sottolineata, appare opportuno concedere termine fino al giorno 12.12.2016, a tutela degli interessi del ceto creditorio;
- evidenziato che - data la riserva di produzione della documentazione necessaria formulata dal ricorrente - allo stato, non sussistono i presupposti per dichiarare aperta la procedura di concordato preventivo;

RN

- ritenuta la necessità che la ricorrente adempia agli obblighi informativi periodici anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa ai sensi dell'art. 161 co. 6 L.F.;

P.Q.M.

1) assegna alla ricorrente, ai sensi dell'art 161 comma 6 L.F., per il deposito della documentazione prevista ai commi 2 e 3 della citata norma, termine fino al 12.12.2016;

2) delega alla procedura il giudice dott.ssa Rossella Mastropietro;

3) nomina un commissario giudiziale nella persona del dott. Dario Spadavecchia, con studio in Torino Corso Tassoni n. 12, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui all'art. 161 e 173 L.F. e degli altri obblighi sotto indicati;

4) dà atto dell'avvenuta pubblicazione del ricorso nel competente Registro delle imprese, a cura del cancelliere di questo ufficio, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 168 L.F., nonché della comunicazione della domanda al Procuratore della Repubblica in sede in attuazione del disposto di cui all'art. 161 co. 5 L.F.;

5) riserva al Tribunale ogni successiva e specifica autorizzazione per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, quali definiti dall'art. 167 co. 2 L.F., nonché per gli atti urgenti di cui all'art. 161 co. 7 L.F., dovendosi invece ritenere di ordinaria amministrazione, in quanto tali non necessitanti di autorizzazione, quelli attinenti all'ordinaria gestione caratteristica aziendale;

6) dispone che la ricorrente entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € 30.000,00 a titolo di acconto del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente da intestarsi alla Procedura, di concerto con il commissario giudiziale.

7) dispone che la ricorrente, nelle more del decorso del termine sopra indicato, rispetti gli obblighi informativi di cui all'art. 161 co. 7 citato, depositando decorsi 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e ogni 30 giorni successivi in cancelleria una breve relazione informativa che la cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul registro delle imprese entro il giorno successivo sui seguenti punti:

a) stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano con indicazione degli incarichi professionali, (avvocati, consulenti, periti, attestatori, advisor etc.) conferiti o da conferire, misura del compenso pattuito e criteri di determinazione dello stesso, risorse per provvedere al pagamento del compenso;

RM

b) situazione finanziaria con indicazione di incasso crediti, pagamenti fatti, disponibilità esistenti in cassa o su banche;

c) andamento della gestione corrente con indicazione di costi e ricavi del periodo, più rilevanti operazioni compiute nel periodo (di carattere gestionale, negoziale, industriale etc.), procedure esecutive e cause pendenti e loro stato;

la ricorrente è avvertita che:

- A) non può compiere in pendenza di procedura atti di straordinaria amministrazione se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- B) non può effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo ed è in ogni caso vietato prima dell'omologazione il pagamento dell'attestatore e degli altri professionisti incaricati della preparazione della domanda di concordato;
- C) in caso di violazione di uno qualunque degli obblighi predetti e degli altri previsti dalla legge, il Tribunale dichiarerà improcedibile la domanda;
- D) è in facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- E) verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro – anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata dal Tribunale.
- F) Si comunichi alla proponente, alla parte istante ed al P.M..

Ivrea, 10 agosto 2016

Il Presidente


dott. Carlomaria Garbellotto

il giudice rel.

dott. ssa R. Mastropietro

Rosella Mastropietro

Garbellotto



OSOI
OSOI
OSOI